

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE PIEMONTE ONLUS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione di volontariato con sede in Torino denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE PIEMONTE" – in breve denominabile anche come "A.I.S.A. SEZIONE PIEMONTE" – regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dalla L.266/91 sul volontariato, nonché dal presente Statuto. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'organo competente non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dall'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.

L'Associazione assume, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'AISA SEZIONE PIEMONTE è sezione periferica dell'Associazione Nazionale "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. - ONLUS".

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica ed ha lo scopo di:

- a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause per la prevenzione e la cura delle sindromi atassiche;
- b) aiutare e sostenere i pazienti affetti da queste malattie e i loro familiari;
- c) diffondere tra gli operatori sanitari informazioni concernenti i risultati delle ricerche sulle sindromi atassiche e i progressi nel campo della loro cura;;
- d) pubblicizzare in modo esteso e corretto le caratteristiche principali delle sindromi atassiche ed i risultati della ricerca scientifica;
- e) informare i pazienti atassici e i loro familiari indicando i centri e i presidi ospedalieri presenti sul territorio specializzati in tale settore;
- f) reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura delle sindromi atassiche e/o altre patologie correlate;
- g) collaborare con enti pubblici e privati per diffondere la cultura dell'inclusione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3

Rapporti con l'Associazione Nazionale

L'Associazione è un'articolazione periferica con autonomia propria della "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE A.I.S.A. ONLUS".

L'Associazione potrà contribuire al finanziamento di progetti e di iniziative istituzionali della struttura nazionale per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4

Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali consentite dalla legislazione vigente;

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Soci dell'Associazione

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni che sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che condividono gli scopi indicati dall'ART. 2 del presente statuto.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo Art. 6.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- c) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale reiezione deve essere motivata e comunicata all'interessato che potrà, per iscritto, chiedere che su di essa si esprima l'Assemblea dei soci. Tale richiesta dovrà essere inserita dal Presidente nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea più prossima.

Il Consiglio Direttivo, ovvero persona da esso delegata a tal compito, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso, comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello

- scadere dell'anno in corso;
- b) per mancato versamento della quota associativa
- c) per esclusione;
- d) per decesso;

L'esclusione è deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per indegnità;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;

Art. 9

L'Assemblea dei soci

L'assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea in sede ordinaria determina le linee politiche e d'indirizzo di tutta l'attività

dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi annuali e straordinari ;
- e) si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- f) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto.
- b) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- c) nomina il/i liquidatore/i.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

La convocazione delle assemblee sociali, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario fissati, deve essere fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante comunicazione scritta personale a ciascun socio.

Inoltre, la convocazione viene fatta anche:

- mediante affissione presso la sede sociale;
- oppure mediante la pubblicazione sulla stampa dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno 24 ore. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega, Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Il voto è espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente e a chi ha presieduto la riunione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, e due Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre il Segretario e il Tesoriere.

Questi ultimi possono anche non fare parte dello stesso ed in tal caso verranno nominati e non eletti.

Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere tenute da un'unica persona.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) la convocazione delle assemblee;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- h) delibera in caso di urgenza spese a carattere straordinario;
- i) conferisce poteri, firma e legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati;
- j) l'ammissione di nuovi soci e/o l'esclusione per i motivi citati nell'art.6.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità la deliberazione si considera non approvata.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente e a chi ha presieduto la riunione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di dimissioni, spetta al facente funzione convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12
Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- curare la tenuta delle registrazioni e dei libri contabili;
- provvedere ai pagamenti e agli incassi;
- espletare gli atti amministrativi nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può affiancare al Tesoriere, se necessario, professionisti esterni per l'esecuzione delle attività contabili.

Art. 13
Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari;
- conservare la corrispondenza e la documentazione sociale;
- sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio.

ART. 14
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilanci verranno depositati, in copia, presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 15
Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, nella misura massima preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 16
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata secondo le modalità di cui all'Art. 9, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolgerà il patrimonio residuo ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alla legge nazionale 266/1991 ed alla normativa regionale e provinciale vigente in materia.